

IL SINDACO

Vista la richiesta dei VV.UU., nella quale si sollecita l'adozione di un regolamento per il pubblico mercato settimanale;

Dato atto che questo Comune è privo di una regolamentazione al riguardo;

Considerato il carattere preminentemente turistico di Ravello e, quindi, l'esigenza di porre una regolamentazione all'organizzazione e all'uso degli spazi di vendita;

Ritenuto necessario dover provvedere in merito;

Visto l'art.32 del regolamento di Polizia urbana;

Sentito l'assessore all'annona, sig. Torre Aldo;

O R D I N A

E' istituito ed aperto al pubblico il "MERCATO SETTIMANALE"; esso è ubicato nel parcheggio ad Ovest di Piazza Duomo - nella 2^a piazzola; il giorno di mercato è il martedì; l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare il giorno e annullare turni di mercato mediante semplice preavviso 24 ore prima dell'apertura del mercato.

L'orario di mercato è il seguente:

- introduzione merci: dalle ore 6,30 alle 7,30;
- Vendita al pubblico: dalle ore 7,30 alle ore 13,00;
- Chiusura: ore 14,00.

La merce in vendita deve essere sollevata dal suolo e sistemata su banchi o altri mezzi idonei.

Le merci commestibili devono essere tenute in modo igienicamente protette secondo le leggi vigenti e le disposizioni emanate dalle autorità competenti.

I venditori dovranno tenersi negli spazi loro assegnati senza invadere zone esterne.

E' proibito ai venditori di fare uso di apparecchi sonori di qualsiasi specie; è vietata, altresì, fuori degli spazi assegnati qualsiasi tipo di propaganda; è vietato, infine, apportare modifiche o danneggiamento alle strutture del mercato ed è vietato l'accensione di fuochi.

Ogni spazio assegnato deve essere destinato esclusivamente alla vendita dei prodotti oggetto dell'assegnazione stessa.

Tutti i prodotti messi in vendita devono essere muniti di cartellini indicando i prezzi, come previsto da disposizioni di legge ed eventuali ordinanze sindacali.

Gli eventuali rifiuti dovranno essere tratti negli spazi assegnati senza invadere altri spazi o zone libere.

I venditori saranno muniti di apposita autorizzazione di ingresso che andrà soggetta al rinnovo annuale condizionato alla disponibilità dei posti nel mercato, alla valutazione di nuove domande e al possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il venditore è tenuto ad esibire la licenza di esercizio ogni qualvolta

I produttori agricoli locali saranno ammessi al mercato senza modalità di sorta e negli spazi appositamente indicati dall'Amministrazione.

La tariffa sarà pari a £.500 (cinquecento) al mq. da pagarsi con due versamenti semestrali anticipati.

Il venditore assente per tre settimane consecutive, se non giustifica l'assenza, decade dal diritto acquisito di vendita e perde lo spazio assegnatogli.

Nel caso in cui il venditore rinuncia al posto, ovvero venga espulso, non avrà diritto al rimborso della tassa pagata.

I titolari di licenza hanno l'obbligo della presenza.

Con ordinanza sindacale si interdirà l'accesso al mercato dei venditori che non osserveranno le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

E' abrogata ogni precedente ordinanza o disposizione al riguardo.

I VV.UU. e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ravello, 16.6.1986



IL SINDACO

Salvo Simeone

1001 N. Salvo Simeone